

Risultato in aula

ore 18.45

*[Signature]*

P.to Borsa 12

Ordine del Giorno

N. 24

Gruppo consiliare M5S

Oggetto: finanziamento TRASPORTO ALUNNI DISABILI

Punto di riferimento in materia è la Legge n. 118/71 - art. 28. "Provvedimenti per la frequenza scolastica - Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

- a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
- b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
- c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi."

Successivamente la legge Quadro 104/92, ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'articolo 28 della Legge 118/71. Infatti l'articolo 8 della Legge Quadro citata - nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile - sancisce l'effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di «trasporti specifici». Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena e integrale attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabili, previste dai successivi articoli 12 e 13. Sempre la Legge 104/92, all'articolo 26 (comma 2) prevede che «i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici». E ciò costituisce un obbligo inderogabile, anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile.

Quindi, per il combinato disposto dell'articolo 28, comma 1, lett. a) della Legge 118/71 (ripreso e sviluppato, come detto, dalla Legge 104/92) e dall'articolo 45 del DPR 616/77, il trasporto scolastico degli alunni con disabilità è da ritenersi obbligatorio e gratuito.

Il Comune di Pisa, invece, a mezzo della Società della salute, non solo impone la compartecipazione alla spesa del trasporto scolastico, ma la lega addirittura all'ISEE del nucleo familiare, in palese violazione, anche, di quanto disposto dal comma 2 ter dell'art. 3 D.Lgs 130/00. Il quale, appunto, lega l'eventuale compartecipazione del disabile ai costi dei servizi sociali agevolati in proporzione al valore del suo ISEE personale.

Per quanto detto, il sottoscritto consigliere Gianfranco Mannini, a nome e per conto del Gruppo consiliare del M5S

CHIEDE

Al Sindaco e alla Giunta di disporre, nell'ambito della variazione di bilancio, la disponibilità delle risorse idonee per ottemperare alle normative vigenti e garantire il trasporto gratuito agli studenti disabili dalla propria abitazione alla scuola e ritorno

*[Signature]*

